

Gran Consiglio  
6501 Bellinzona

## INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA (art. 101 e art. 102 LGC)

### Misure concrete per migliorare l'integrazione in caso di aggregazioni di Comuni

**Presentata da: Roberta Soldati**

**Data: 23 marzo 2026**

**Numero: IG808**

#### Testo:

**Premessa:** il principio secondo il quale un'aggregazione fra Comuni deve partire dal basso, ossia da una richiesta proveniente e approvata dai cittadini, è imprescindibile e non deve in alcun modo essere imposta o forzata dal Cantone.

#### Nel merito

Negli ultimi anni, in molti Cantoni, si sta assistendo a numerose aggregazioni comunali. Il Ticino non fa eccezione. Nel 1998 c'erano 245 Comuni e il 6 aprile 2025 ce n'erano 100. Il piano cantonale delle aggregazioni (PCA), strumento strategico adottato dal Governo nel 2018, seppur di dubbia attuazione e magari superato, ipotizza un Ticino composto da 27 Comuni.

Mediante il presente atto parlamentare non si vuole entrare nel merito in una disquisizione sull'opportunità o meno delle aggregazioni, bensì l'intento è quello di garantire e rafforzare maggiormente l'integrazione fra i futuri "Quartieri" e il rispetto della rappresentatività degli stessi nei Municipi, ritenuto che spesso, dopo l'euforia iniziale serpeggiano malcontenti sulla mancata considerazione delle specifiche peculiarità e identità locali.

Tale principio è già codificato per quanto concerne il Consiglio comunale.

L'art. 77 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) riferito ai circondari, prevede che: al fine di garantire una rappresentanza locale, se il Regolamento comunale lo prevede, nell'elezione del Consiglio comunale le liste possono suddividere le candidature tra i circondari elettorali. I circondari devono essere stabiliti nel regolamento comunale. L'art. 69 cpv. 3-7 si applicano per analogia.

Dopo l'aggregazione, alcuni nuovi Comuni, per garantire una rappresentanza locale dei futuri "Quartieri" in Consiglio comunale, hanno previsto nei loro Regolamenti l'istituzione di circondari. Questo per assicurare una rappresentanza geografica equilibrata, specialmente in Comuni nati da processi di aggregazione e con un territorio vasto e frazioni distinte.

Regolamenti di questo tipo sono stati adottati dal Comune di Bellinzona, Comune di Lugano e Comune di Mendrisio.

La legge è silente per quanto concerne i Municipi. Tuttavia, la rappresentanza locale negli esecutivi, in virtù del loro ruolo e compiti, è altrettanto importante affinché l'aggregazione sia un reale processo teso all'attuazione dell'identità del nuovo Comune. Per lo meno per la prima e seconda legislatura.

---

**INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA (art. 101 e art. 102 LGC)**

Infatti, è pressoché matematico che i candidati del “Quartiere” con il maggior numero di abitanti, abbiano la pressoché certezza matematica di essere eletti nell’esecutivo, a scapito di candidati di Quartieri più periferici e meno popolosi, con il conseguente sentimento di queste zone, di non essere sufficientemente considerate nelle loro specificità.

Ad oggi le Commissioni di quartiere non suppliscono a tale lacuna.

Per questo motivo si chiede al Consiglio di Stato di modificare la LEDP, in alternativa la Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAgg.), introducendo una disposizione eccezionale e transitoria per i nuovi Comuni aggregati che sancisca la possibilità di prevedere nei Regolamenti comunali dei circondari anche per l’elezione del Municipio per la prima e seconda legislatura.